MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER TALUNI FILATI

Art. 3

Le somme d'imposta da restituire per esportazioni di prodotti effettuate dagli stessi fabbricanti di filati, saranno, dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, portate a discarico delle rate d'imposta dovute da ciascun fabbricante. Allo stesso modo si potra' provvedere anche per le esportazioni effettuate da ditte non fabbricanti di filati nei casi in cui gli esportatori girino le bollette di esportazione a favore di un fabbricante di filati. I discarichi di cui sopra dovranno essere controllati ed approvati direttamente dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico competente sotto la sua personale responsabilita'.

Versione in vigore dal 18 marzo 1952, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale dell'imposta di fabbricazione per taluni filati
Estremi	Decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-dell-imposta-di-fabbricazione-per/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it